

Venerdì 30 Gennaio 1998

alle ore 10,30

312^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

**I. Discussione delle mozioni nn. 180 e 185 e delle interpellanze
nn. 149 e 166 sulla pena di morte (*testi allegati*).**

II. Interpellanza (*testo allegato*).

MOZIONI E INTERPELLANZE SULLA PENA DI MORTE

I. Mozioni

SALVI, D'ONOFRIO, ELIA, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, MACERATINI, MARINO, LA LOGGIA, PIERONI, SPERONI, RIGO, LAURO, GRECO, GERMANÀ, DOLAZZA, CALLEGARO, SILIQUINI, NAPOLI Roberto, RONCONI, MANCONI, PARDINI, TIRELLI, DE CAROLIS, MELONI, MANIS, VALENTINO, PETTINATO, CORTIANA, MONTAGNA, SARTO, CIMMINO, SCOPELLITI, SESENESE, CARUSO Luigi, CAMERINI, MICELE, LAURIA Baldassare, BATTAFARANO, FALOMI, BRUNO GANERI, TOMASSINI, PASSIGLI, CIRAMI, LUBRANO di RICCO, PAROLA, BEDIN, SALVATO, VALLETTA, FIGURELLI, DUVA, PINGGERA, DI BENEDETTO, DONDEYNAZ, RIPAMONTI, CAPALDI, RUSSO SPENA, BUCCIARELLI, BARBIERI. - Il Senato,

(1-00180)
(23 dicembre 1997)

considerato:

che il 3 aprile 1997 la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 14 astensioni una storica risoluzione contro la pena di morte, presentata dal Governo italiano e copatrocinata da altri 45 paesi di tutte le aree geografiche;

che con questa risoluzione le Nazioni Unite considerano l'abolizione della pena di morte «un contributo all'innalzamento della dignità umana ed al progressivo sviluppo dei diritti umani» e chiedono agli Stati membri di «considerare la possibilità di sospendere le esecuzioni in vista della sua definitiva abolizione»;

che con questa risoluzione le Nazioni Unite hanno compiuto un notevole passo in avanti verso l'affermazione di un nuovo diritto umano, il diritto a non essere uccisi a seguito di una sentenza o misura giudiziaria, un diritto sempre più universalmente condiviso, come provano il risultato non di misura del voto ed il favore espresso da paesi di tutti i continenti;

che dal Rapporto 1997 di «Nessuno tocchi Caino» emerge che, dal 1995, il blocco dei paesi mantenitori (85) è divenuto minoranza in confronto al blocco di paesi che o hanno abolito totalmente la pena di morte (59) o l'hanno abolita per i soli crimini ordinari (14) o sono abolizionisti di fatto (21) o, infine, si sono impegnati nei confronti del Consiglio d'Europa ad abolirla in quanto paesi membri appena ammessi (7);

che tra i paesi mantenitori vi sono 4 osservatori del Consiglio d'Europa che possono abolirla in quanto futuri aderenti, così come ha fatto la Georgia che l'ha abolita completamente l'11 novembre scorso;

che l'evoluzione positiva della situazione nel mondo è il frutto dell'impegno non solo degli abolizionisti ma anche di importanti istituzioni pubbliche: da un lato alcuni Parlamenti nazionali, in primo luogo il Parlamento italiano, che hanno approvato mozioni che hanno impegnato i Governi a proporre all'ONU una moratoria delle esecuzioni, dall'altro lato alcune istituzioni sovranazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, la cui Assemblea parlamentare negli ultimi anni ha posto costantemente e fermamente come condizione per l'ammissione di nuovi membri l'adozione di una moratoria immediata delle esecuzioni e l'abolizione entro breve termine;

che questa posizione, che ha portato dalla parte abolizionista molti paesi dell'Est europeo come Russia e Ucraina, è stata ribadita nella dichiarazione adottata nella riunione dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa dell'ottobre 1997 che contiene un appello e l'abolizione universale della pena di morte;

che la dichiarazione adottata dai 15 paesi dell'Unione europea nel Consiglio europeo del giugno 1997 e allegata al Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre scorso per la prima volta esprime una posizione comune dell'Unione europea sull'abolizione della pena di morte;

che altri importanti sviluppi sono avvenuti dopo l'approvazione della risoluzione della Commissione diritti umani di Ginevra:

la Colombia e la Grecia hanno ratificato il Secondo protocollo al Patto internazionale sui diritti civili e politici per l'abolizione della pena di morte;

il Canada si accinge ad abolirla anche dai codici militari;

il Governo britannico sta evolvendo la sua posizione internazionale in senso maggiormente abolizionista;

l'Armenia in aprile ha approvato in prima lettura un nuovo codice penale che esclude la pena di morte;

l'Estonia ha in prima lettura approvato la legge di ratifica del Sesto protocollo alla Convenzione europea sui diritti umani;

il Malawi il 23 luglio ha adottato una moratoria delle sentenze e delle esecuzioni capitali;

il Capo di Stato del Mali ha annunciato il 10 dicembre l'intenzione di abolire la pena di morte;

che occorre diffondere, rafforzare e consolidare i principi contenuti nella risoluzione approvata a Ginevra il 3 aprile scorso dalla Commissione diritti umani, la quale ha deciso di proseguire anche durante la sessione del 1998 l'esame della questione della pena di morte;

che l'abolizione della pena di morte nel mondo costituisce una priorità nella politica estera dei diritti umani del nostro paese;

che nel 1998 ricorrono il cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i cinque anni dalla Conferenza di Vienna sui diritti umani,

impegna il Governo a continuare ad adoperarsi, tramite un'opera di sensibilizzazione nei confronti di paesi di tutte le aree geografiche, affinché nella 54^a sessione della Commissione diritti umani ed in una prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite ancora più Stati sponsorizzino un nuovo, più incisivo progetto di risoluzione, chi nel 1997 si è astenuto la approvi e chi ha votato contro almeno si astenga.

SCOPELLITI, SALVATO, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, BATTAFARANO, BERGONZI, BESOSTRI, BRUNO GANERI, CAMERINI, CIMMINO, CORTIANA, DE LUCA Athos, DENTAMARO, DI BENEDETTO, DONDEYNAZ, D'ONOFRIO, DUVA, FASSONE, FERRANTE, GIOVANELLI, IULIANO, LARIZZA, LAURIA Baldassare, MACERATINI, MACONI, MANCONI, MANIERI, MARCHETTI, MASULLO, MONTAGNA, PAPPALARDO, PASQUALI, PORCARI, PREDÀ, RESCAGLIO, RIPAMONTI, SARACCO, SARTO, SARTORI, SEMENZATO, SENESE, TABLADINI, VALLETTA, LOMBARDI SATRIANI, MAZZUCA POGGIOLINI, CAZZARO, GUBERT, ASCIUTTI, SPERONI, ERROI, NAVA, BUCCIARELLI, LUBRANO di RICCO, CIRAMI, PASSIGLI, SALVI, FIGURELLI, FALOMI, OCCHIPINTI, CARPINELLI, RUSSO SPENA, PAROLA, MARINO, MIGONE. – Il Senato,

(1-00185)

(15 gennaio 1998)

visto l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

visti l'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Secondo Protocollo opzionale adottato nel 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore nel 1991;

vista la risoluzione approvata il 3 aprile 1997 dalla Commissione diritti umani delle Nazioni Unite nella quale si considera l'abolizione della pena di morte un rafforzamento della dignità umana e un progresso dei diritti umani e si chiede anche una moratoria delle esecuzioni in vista della sua completa abolizione;

viste le sue precedenti risoluzioni sulla pena di morte;

considerato:

che la Corte suprema degli Stati Uniti nel dicembre scorso ha confermato la condanna a morte di Karla Faye Tucker detenuta in Texas e che il giudice del tribunale distrettuale ha fissato l'esecuzione per il 3 febbraio prossimo;

che Karla Tucker, rea confessa di un duplice omicidio commesso insieme ad un complice 14 anni fa, nel corso della sua detenzione è profondamente cambiata, vive ora una intensa esperienza religiosa ed è impegnata in un servizio volto alla prevenzione della criminalità tra i giovani;

considerate le numerose dimostrazioni di appoggio e solidarietà di cui è stata oggetto Karla Tucker negli Stati Uniti e nel resto del mondo, un caso che ha fatto emergere anche la realtà più grave di altri paesi come la Corea del Sud dove il 30 dicembre scorso sono state «giustiziate» 5 donne, il Sudan dove recentemente 4 donne sono state condannate a morte per prostituzione e gli Emirati arabi dove nei giorni scorsi una donna è stata condannata a morte per il possesso di 93 grammi di droga;

considerato inoltre:

che la pena di morte, oltre al fatto di essere sempre suscettibile di un errore irreparabile, colpisce anche persone che pur essendo colpevoli sono completamente diverse da quelle che hanno commesso il crimine;

che negli Stati Uniti sono attualmente detenute nei bracci della morte 48 donne su un totale di 3.200 condannati e che dalla

reintroduzione nel 1976 della pena capitale solo una donna è stata «giustiziata»;

che l'ultima esecuzione di una donna avvenuta in Texas risale a più di un secolo fa, al 1863;

che su 58 minorenni al momento del crimine che ora sono nei bracci della morte degli Stati Uniti il 43 per cento sono detenuti in Texas e che delle 9 esecuzioni di minori negli Stati Uniti dal 1976 ad oggi 5 sono avvenute in Texas;

che sulle 74 esecuzioni avvenute negli Stati Uniti nel corso del 1997 il Texas ne ha compiute 37, il massimo raggiunto di esecuzioni in ogni Stato in ogni anno dell'era moderna della pena capitale negli Stati Uniti;

che delle 30 esecuzioni fissate negli USA fino a maggio 1984 14 sono previste nel solo Texas ed il resto in altri 7 Stati;

che la sospensione dell'esecuzione e la commutazione della pena nei confronti di Karla Tucker dipende ora dal governatore dello Stato del Texas George Bush Jr. che deve decidere su raccomandazione della Commissione per la grazia,

rivolge un appello solenne al governatore dello Stato del Texas e alle altre competenti autorità dello Stato affinché l'esecuzione di Karla Faye Tucker sia sospesa e la pena commutata;

chiede al Congresso e al Governo americano, ai Parlamenti e ai governatori degli Stati che praticano la pena di morte di istituire una moratoria delle esecuzioni capitali;

chiede al Governo americano di ritirare la riserva sul punto che vieta l'esecuzione di minori posta dagli Stati Uniti all'atto della ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

invita le imprese italiane che stanno considerando di investire negli Stati Uniti a voler privilegiare quegli Stati che non praticano la pena di morte;

chiede al Governo di fare propri i contenuti della presente mozione e di trasmetterli al Governo federale degli Stati Uniti d'America e al governatore dello Stato del Texas.

II. Interpellanze

SCOPELLITI, SALVATO, CIRAMI, MANIERI, PARDINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso: (2-00149)
(20 novembre 1996)

che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con la risoluzione 25 gennaio 1996, n. 193, ha condizionato l'ammissione della Russia al Consiglio d'Europa all'adozione di una moratoria immediata delle esecuzioni capitali come passo intermedio per l'abolizione definitiva della pena di morte entro tre anni, secondo quanto aveva già fatto per l'ammissione dell'Albania, della Moldavia e dell'Ucraina;

che il 28 febbraio 1996, avendo sottoscritto tale impegno, la Russia è stata ammessa al Consiglio d'Europa;

che, secondo quanto riferito da eminenti membri della Commissione presidenziale per la grazia di quel paese, la Federazione russa avrebbe fornito al Consiglio d'Europa false cifre relative alle esecuzioni per acquisire più facilmente l'ammissione e, dopo un mese dall'ingresso, non avrebbe ancora preso alcuna decisione ufficiale sull'introduzione della moratoria, anzi, le autorità russe avrebbero ripreso ad eseguire condanne a morte non rispettando affatto la moratoria a cui si erano impegnate con il Consiglio d'Europa;

che secondo la stessa Commissione per la grazia è in preparazione un decreto del presidente della Federazione russa per riorganizzare la Commissione sostituendone gli attuali membri, scrittori e personaggi pubblici molto conosciuti, con funzionari di istituzioni governative che si occupano della pena di morte;

che il 28 giugno 1996, per la gravità della situazione creatasi, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato una seconda risoluzione – la n. 1097 – con cui si chiedeva alla Russia di rispettare gli impegni presi a non eseguire più condanne a morte facendo un particolare riferimento ai 46 detenuti nel braccio della morte le cui richieste di clemenza erano state respinte dal presidente Yeltsin;

che secondo un comunicato dell'agenzia France Press del 16 ottobre scorso il Consiglio d'Europa avrebbe denunciato la sua profonda preoccupazione per la notizia di una recente esecuzione di una cinquantina di persone in Russia;

che il 29 ottobre 1996 alcuni parlamentari russi hanno inviato al presidente Yeltsin una lettera chiedendo che venga dichiarata una moratoria delle esecuzioni capitali in adempimento degli impegni presi con il Consiglio d'Europa e su questo era stata fissata per il 19 novembre un'audizione presso il Parlamento russo;

che il 26 settembre 1996, in occasione dell'apertura dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Ministro degli esteri Lamberto Dini ha confermato l'impegno del Governo italiano per una moratoria universale delle esecuzioni capitali, obiettivo che il Senato ha nuovamente ribadito, il 14 novembre 1996, con una mozione approvata all'unanimità meno uno,

si chiede di sapere:

se le notizie acquisite informalmente attraverso dichiarazioni di esponenti della Commissione per la grazia della Federazione russa ovvero attraverso gli atti del Consiglio d'Europa rispondano al vero, allo stato delle conoscenze delle autorità diplomatiche del nostro paese accreditate presso la Federazione russa;

cosa si intenda fare per dare concreta attuazione agli obiettivi contro la pena di morte presentati dal Governo italiano in sede internazionale e quali passi si intenda compiere, in particolare, nei confronti della Federazione russa affinché rispetti gli impegni presi al momento dell'ingresso nel Consiglio d'Europa per l'adozione di una moratoria delle esecuzioni capitali quale passo intermedio per poter giungere all'abolizione della pena di morte entro tre anni.

SALVATO, SCOPELLITI, MANIERI, CIRAMI, PARDINI, DIANA Lino, CARCARINO, MARCHETTI, UCCHIELLI, CAPALDI, VELTRI, STANISCIÀ, BISCARDI, BUCCIARELLI, MARINI,

(2-00166)

(12 dicembre 1996)

D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, MARINO, POLIDORO, MORANDO, FASSONE, RUSSO, CALVI, MICELE, SENESE, BRUNO GANERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, secondo fonti del dipartimento della giustizia USA, i 56 uomini condannati a morte durante il 1995 negli Stati Uniti d'America rappresentano la punta più alta nel numero delle esecuzioni capitali da 38 anni a questa parte;

che le vittime delle esecuzioni capitali hanno vissuto in media per 11 anni e due mesi nel braccio della morte, condizione giudicata dalla Commissione europea per i diritti dell'uomo come un trattamento degradante e contrario ai diritti fondamentali della persona;

che dal 1976, quando la Corte suprema degli Stati Uniti d'America ne ha consentito nuovamente la comminazione, sono state eseguite 313 condanne capitali;

che alla fine del 1995 nelle carceri statunitensi risultavano detenute con condanna alla pena capitale 3.054 persone;

che il Governo italiano si è fatto ripetutamente promotore, in sede internazionale, di iniziative per la moratoria delle esecuzioni capitali nel mondo;

che la Corte costituzionale ha recentemente affermato il principio secondo cui l'Italia non può estradare – sotto alcuna condizione – persone passibili di condanna a morte nel paese richiedente,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda promuovere in sede internazionale per la messa al bando delle esecuzioni capitali;

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto, con riferimento alla mozione n. 45, per adeguare i rapporti bilaterali in materia di estradizione alle indicazioni della Corte costituzionale.

INTERPELLANZA IN MATERIA DI COMPETENZA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se non consideri, in base ai fatti, qui di seguito esposti secondo quanto risulta all'interpellante, il comportamento del procuratore della Repubblica di Crotona, dottor Giovanni Staglianò, in aperta violazione dei suoi compiti di istituto, persecutorio nei confronti del professor Giovanni Ierardi e teso a condizionare, o addirittura ad impedire, lo svolgimento delle funzioni inerenti agli incarichi elettivi dello stesso professor Giovanni Ierardi, già due volte sindaco e attualmente consigliere comunale di Petilia Policastro, grosso centro (11.000 abitanti) della provincia di Crotona. (2-00078)
(24 settembre 1996)

Questi alcuni dei fatti essenziali.

Il 27 novembre 1979 il professor Giovanni Ierardi, nella qualità di sindaco di Petilia Policastro, è stato dal dottor Staglianò (all'epoca pretore di Petilia) imputato del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale e del delitto di cui all'articolo 328, comma 1, del codice penale, e condannato «alla pena di mesi tre di reclusione, pena sospesa, al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalle parti civili, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno», e, «visti gli articoli 140 del codice di procedura penale e 485 e 486 del codice di procedura penale, provvisoriamente privato dei pubblici uffici».

La vicenda riguardava la demolizione, a seguito di ordinanze emesse dal professor Giovanni Ierardi nella sua qualità di sindaco di Petilia, di recinzioni abusive con cui erano state delimitate e quindi usurpate notevoli superfici di demanio comunale, ordinanze che il commissario per gli usi civici della Calabria di lì a poco, precisamente il 20 marzo 1980, avrebbe dichiarato (ma il pretore Staglianò, pur richiesto di ciò, non intese attenderne il giudizio) essere state «emesse nell'esercizio del potere-dovere di tutela amministrativa dei beni demaniali spettante ad esso sindaco ai sensi dell'articolo 823 del codice civile».

La sentenza del pretore Staglianò si concludeva con le seguenti parole: «La personalità dell'imputato consiglia di adottare nei confronti dello stesso il disposto di cui agli articoli 140, 485 e 486 del codice di procedura penale, essendo necessario che l'amministrazione del comune passi in mano di persona più capace, meno faziosa e più obiettiva».

A seguito di tale sentenza il professor Giovanni Ierardi fu sospeso dall'esercizio di ogni funzione pubblica e inoltre costretto, a seguito di diffida da parte del pretore dottor Staglianò a mezzo dei carabinieri, ad astenersi anche dall'insegnamento.

Avverso la sentenza del pretore il professor Giovanni Ierardi propose appello, insistendo perchè se ne fissasse la discussione.

Ma ancor prima dell'udienza di appello il tribunale di Crotona, riunito in camera di consiglio, in data 12 aprile 1980, revocò «il provvedimento di applicazione della provvisoria sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici» e quindi il professor Giovanni Ierardi fu reintegrato nella carica di sindaco.

Il 24 giugno 1980 il dottor Staglianò (che nel frattempo era divenuto giudice istruttore presso il tribunale di Crotona), in un procedimento penale che vedeva il professor Giovanni Ierardi ed altri amministratori – Francesco Poerio, Salvatore Lavorato, Carmine Rizza – imputati del delitto di cui agli articoli 110 e 314 p.p.-2^a diz. del codice penale, ordinava il rinvio a giudizio di tutti e quattro gli imputati per il delitto ascritto in rubrica.

Nella relativa udienza del 5 dicembre 1986 presso il tribunale di Crotona il professor Giovanni Ierardi fu assolto, giusta richiesta dello stesso pubblico ministero, «per insufficienza di prove».

Il professor Giovanni Ierardi appellò la sentenza e la corte di appello di Catanzaro in data 23 ottobre 1990 dispose di sostituire «la formula assolutoria della insufficienza di prove con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”».

In data 16 giugno 1981, addirittura, nel corso di una lunga istruttoria, la quale durò dal maggio 1980 al novembre 1981, il giudice istruttore dottor Staglianò scriveva al procuratore dottor De Franco «... per esprimere il parere in ordine all’opportunità di disporre a carico dello Ierardi Giovanni il provvedimento di sospensione dalle funzioni di consigliere comunale ai sensi dell’articolo 140 del codice penale».

In data 22 giugno 1981 il procuratore dottor De Franco rispondeva al giudice istruttore: «Non si ravvisano, allo stato, le condizioni o comunque non si appalesa l’opportunità del provvedimento di cui all’articolo 140 del codice penale atteso che le pene accessorie provvisorie hanno natura di misura cautelare, assimilabili alle misure di prevenzione, hanno cioè funzione preventiva, volta a impedire che l’imputato strumentalizzi o abusi dei poteri derivantigli dalla titolarità di un pubblico ufficio eccetera o di uno *status*, mentre nel caso in esame l’imputato non è più sindaco, non è componente della giunta comunale, ma solo consigliere comunale (per di più di minoranza) e quindi sfornito di concreti poteri diretti ed autonomi, nè d’altra parte appaiono motivi che giustificano il provvedimento in riferimento ad esigenze processuali di acquisizione della prova».

In data 8 febbraio 1996 il dottor Staglianò, nel ruolo di procuratore della Repubblica di Crotona, formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del professor Giovanni Ierardi, che era stato eletto sindaco di Petilia nel novembre 1993 ai sensi della legge n. 81 del 1993, e dell’assessore Elena Bertonelli, «imputati – scriveva il dottor Staglianò – del delitto di cui agli articoli 110 e 323 per avere lo Ierardi, abusando del proprio ufficio di sindaco del comune di Petilia Policastro, nominato quale assessore la Bertonelli Elena, residente in Roma e dipendente pubblica, consentendo alla stessa, che pure solo raramente era presente alle riunioni della giunta municipale (22 presenze su 113 riunioni) di percepire regolarmente l’indennità di carica, e ciò allo scopo di farle conseguire un vantaggio di natura patrimoniale. Il tutto in concorso tra loro».

L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Crotona si è tenuta il 15 aprile 1996 e si è conclusa con il proscioglimento con formula piena di entrambi gli amministratori. Nel gennaio 1996 il procuratore dottor Staglianò inviava avviso di garanzia per l’ipotesi del reato di abuso d’ufficio per l’affidamento di un incarico di ricer-

ca da parte del consiglio comunale di Petilia nella seduta del 9 marzo 1995 all'Istituto di ricerche economiche e sociali (IRES) di Roma per uno studio sulla riorganizzazione degli uffici comunali, volto ad ottimizzare il rendimento dei pochissimi impiegati (70 sui 116 previsti in pianta organica).

Nella suddetta inchiesta il procuratore dottor Staglianò non si limitava al sindaco. Inviava infatti avviso di garanzia per l'ipotesi del reato di abuso d'ufficio a tutti i consiglieri presenti alla seduta del 9 marzo 1995 nella quale era stato conferito l'incarico all'IRES.

Sindaco e consiglieri comunali venivano convocati, tutti insieme, nello stesso giorno, per le ore 9,30 del 30 gennaio 1996, a rispondere in ordine ai reati di cui agli articoli 112 e 323 del codice penale.

Nell'invito per la presentazione il procuratore scriveva: «per avere in concorso tra loro, quali membri del consiglio comunale, nella seduta del 9 marzo 1995 deliberato l'affidamento di un incarico di ricerca all'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES), per uno studio sulla riorganizzazione degli uffici comunali, assolutamente superfluo e – scriveva ancora il procuratore con gravi errori di valutazione delle competenze – per di più relativo a problematiche che avrebbero potuto essere risolte (se mai esistenti) con l'intervento della USL di Crotone, prevedendo una spesa di 15 milioni+IVA, nonostante lo stato di dissesto nel quale versava il comune, in tal modo abusando dei propri uffici al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale per il predetto Istituto IRES».

In data 25 giugno 1996 il procuratore Staglianò chiedeva al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento «rilevato che non sussistono gli estremi del reato ipotizzato». Pur tuttavia non trascurava l'occasione di formulare, ancora una volta, valutazioni offensive nei confronti dell'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Ierardi definendo «i fatti per cui è processo emblematici di una pessima amministrazione e di un modo quanto mai censurabile di utilizzo delle risorse pubbliche».

In data 19 giugno 1996 il procuratore Staglianò, a seguito di esposto datato 10 novembre 1995, formulava al giudice per le indagini preliminari richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della dottoressa Elena Bertonelli e del professor Giovanni Ierardi, «imputati entrambi del delitto di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale per avere – scrive il procuratore – in concorso tra loro, in qualità la prima di assessore alla pubblica istruzione ed il secondo di sindaco di Petilia Policastro, abusato delle proprie funzioni, omettendo di provvedere alla più elementare manutenzione dei plessi scolastici, alcuni dei quali con cortili invasi da erbacce ed acquitrini, altri carenti di impianto elettrico, altri con cedimenti strutturali e tutti privi di disinfestazione, provocando le proteste di numerosi cittadini. Accaduto in Petilia Policastro nel dicembre 1995».

Considerato:

che queste varie vicende giudiziarie si sono concluse tutte con la piena assoluzione del professor Ierardi;

che le varie inchieste ed iniziative del dottor Staglianò hanno trovato sempre ampio risalto sulla stampa e sono state sfruttate dagli avversari politici del professor Ierardi;

che alcune delle iniziative del dottor Staglianò qui illustrate costituiscono inoltre indubbiamente – ad avviso dell'interpellante – ingerenza indebita e violazione dell'autonomia dell'ente locale;

che quanto sopra esposto ha di sicuro contribuito a creare nel paese un clima di inquietudine, paura e instabilità politico-amministrativa, tanto che va sicuramente ricercata in questo clima la spiegazione delle improvvise simultanee dimissioni di 11 consiglieri comunali in data 4 marzo 1996 (senza nemmeno la presentazione di una mozione motivata di sfiducia), che hanno provocato il traumatico anticipato scioglimento del consiglio comunale;

che quanto sopra evidenziato è di tale complessiva gravità da trovare difficilmente riscontri in altre parti del paese;

che – secondo quanto risulta all'interpellante – il procuratore dottor Staglianò, specie negli ultimi tempi, a causa di alcune altre sue iniziative, risulta essere assai discusso sia nella pubblica opinione che in ambienti della stessa magistratura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, data la gravità dei fatti, non ritenga doveroso disporre subito gli opportuni accertamenti e adottare le eventuali misure del caso a tutela di primari e inviolabili diritti del cittadino e della stessa autonomia dell'ente locale.

